

21/224/CU2/C7

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
26 NOVEMBRE 2021, N. 172, RECANTE “MISURE URGENTI PER IL
CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI**

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, subordinato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Proposta di modifica dell’articolo 1, del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“2. La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie disposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la procedura recata dall’articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, rimane efficace fino all’effettuazione della comunicazione e fino alla scadenza del termine di cui al comma 5 dello stesso articolo 4, come sostituito dal presente articolo”.

3. La sospensione della prestazione lavorativa nei confronti degli operatori di interesse sanitario disposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la procedura recata dagli articoli 4 e 4-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, rimane efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro del completamento del ciclo vaccinale primario e, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”

Relazione illustrativa

Le integrazioni proposte si prefiggono l’obiettivo di mantenere l’efficacia delle sospensioni degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario disposte in vigore della disciplina in materia contenuta negli articoli 4 e 4-bis del D.L. 44/2021, anteriormente, rispettivamente, alla sostituzione e alle modificazioni disposte dal D.L. 172/2021, evitando inutili aggravii procedurali per la reiterazione, mediante le nuove procedure, dell’ accertamento dell’obbligo vaccinale. Viene comunque previsto che anche la sospensione disposta in attuazione della normativa previgente abbia termine, in caso di successiva osservanza dell’obbligo vaccinale, secondo le medesime regole e tempistiche previste dalla nuova normativa.

Proposta di modifica dell'articolo 2, del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172

Al comma 1, lettera c) dell'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, introdotto dall'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, dopo le parole "personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa" sono aggiunte le seguenti: "nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e, al di fuori delle stesse,"

Relazione illustrativa

La modifica proposta è finalizzata a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo in merito all'estensione dell'obbligo vaccinale nei confronti di tutti coloro che prestano la propria attività nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, atteso che il richiamo all'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992 contenuto nell'attuale testo dell'articolo 4-ter, comma 1, lett. c) del D.L. 44/2021, introdotto dal D.L. 172/2021, può far ritenere che sia escluso da tale obbligo il personale, diverso dagli esercenti delle professioni sanitarie e dagli operatori di interesse sanitario, che presta ordinariamente la propria attività in strutture ove non sono erogate prestazioni sanitarie in regime di ricovero o in regime ambulatoriale, ma che per ragioni di servizio ha, o può avere, la necessità di accedere a tali strutture.

Proposta di modifica dell'articolo 1, del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), è sostituito dal seguente:

"2. Solo in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito, o dai medici dei servizi vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzioni dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita".

Relazione illustrativa

L'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 2, del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021, prevede che la certificazione dell'esonero dalla vaccinazione (condizione che determina l'omissione o il differimento dell'obbligo vaccinale) sia effettuata solo dal Medico di Medicina Generale. Si ritiene, con l'emendamento proposto, di specificare che si tratta del Medico di Medicina Generale dell'assistito e di aggiungere tra i soggetti legittimati a certificare l'esonero anche i medici dei servizi vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali. D'altra parte, questi ultimi sono richiamati anche nelle circolari del Ministero della salute relativa all'esonero dalla vaccinazione, richiamate proprio dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 44/2021. Pertanto si tratta di allineare la norma e le circolari in merito all'individuazione dei soggetti legittimati a certificare l'esonero dalla vaccinazione.

Roma, 16 dicembre 2021